



Legge 3 Agosto 2007 n. 123 – Nota Uil

L'iter di approvazione delle nuove misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro si è concluso, il 10 agosto scorso, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 185 del 10/8/2007) del testo della **Legge 3/8/2007 n. 123** contenente “**Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia**”.

Come abbiamo già evidenziato nella *Nota del 3 Luglio* scorso, la nuova legge contiene, oltre ai principi di delega per l’emanazione del Testo unico in materia di salute e sicurezza del lavoro (da attuarsi entro nove mesi), definiti nell’Articolo 1, anche misure immediatamente prescrittive (Articoli 2-12) che sono entrate in vigore il 25 agosto scorso (dopo i consueti quindici giorni dalla pubblicazione della legge).

Diamo di seguito un **quadro sintetico** delle misure in vigore e rinviando per gli eventuali approfondimenti alla **Nota del 3 Luglio 2007** (disponibile anche nella *pagina web* del Servizio).

Val la pena tuttavia di soffermarci su uno degli adempimenti già oggi in vigore - quello previsto dall’Articolo 5 e relativo alla possibilità di “sospensione di un’attività imprenditoriale” - che ha già suscitato polemiche e perplessità anche a seguito della Circolare n. 10797 (che vi inviamo in allegato) emanata dal Ministero del Lavoro e indirizzata ai propri ispettori.

Le polemiche riguardano l’interpretazione riduttiva delle nuove disposizioni avanzata da alcuni organi di stampa, a seguito della citata circolare, i quali hanno ritenuto di leggervi l’esclusione delle imprese edili dal campo di applicazione.

Non condividiamo tale interpretazione, che sarebbe in contrasto con il dettato e lo spirito della Legge 123, le precisazioni di fonte ministeriale ci hanno rassicurato in merito.

Le perplessità riguardano invece un altro punto della citata Circolare quello relativo alla “Prescrizione obbligatoria”: il provvedimento di sospensione, assunto sulla base dell’art. 2, comporterebbe “l’adozione di provvedimenti di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.758/1994 con l’assegnazione al contravventore anche di un termine per la regolarizzazione delle violazioni accertate.”. Non discutendo della necessaria consequenzialità dei due provvedimenti, e ricordando che tale potere di sospensione è esercitato anche dalle Asl, riteniamo che l’ampliamento (a tutti i settori) del campo di azione dell’Ispettorato del lavoro che ne consegue (anche se solo in presenza di gravi e reiterate violazioni della disciplina prevenzionistica) avrebbe dovuto presupporre l’attuazione di quel “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza - da definire con Dpcm, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Coordinamento previsto dalla Legge 123 e che comunque l’art. 4 della stessa legge affida ai Comitati regionali di coordinamento (ex art. 27 del D.Lgs626/94) e a livello provinciale, fino alla emanazione del decreto, al Presidente della Provincia.

**Misure in vigore dal 25 agosto 2007
(Legge 123/07)**

Immediata notizia all’Inail da parte del PM, in caso di esercizio dell’azione penale per delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, perché l’Istituto possa esercitare azione di regresso	Articolo 2
Obbligo di un Documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare le interferenze (modifica Art. 7 del D.Lgs626/94	Articolo 3 comma a)
Appalti pubblici obbligo di indicare i costi per la sicurezza (integrazioni Art. 7 del D.Lgs626/94). Su richiesta vi possono accedere gli Rls	Articolo 3 comma b)
Gli Rlst vengono individuati di norma mediante elezione	Articolo 3 comma c)
Elezione di Rlst e Rls di norma in un'unica giornata	Articolo 3 comma d)
Consegna del Documento di valutazione dei rischi a Rls, su richiesta degli stessi. Consegna del registro infortuni su richiesta degli Rls	Articolo 3 comma e)
Estensione del campo di attività per gli Rlst (territoriali e di comparto) che esercitano le loro funzioni in tutte le	Articolo 3 comma f)

aziende del territorio o del comparto di competenza	
Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza - da definire con Dpcm - affidato ai Comitati regionali di coordinamento ex art. 27 del D.Lgs626/94 e a livello provinciale fino alla emanazione del decreto al Presidente della Provincia	Articolo 4 comma 1 e 2)
Integrazione archivi informativi (Inail, Ispesl, Ipsema, Ministero salute e Ministero lavoro) e coordinamento attività di vigilanza ed ispettive (entro 3 mesi)	Articolo 4 comma 3)
Utilizzo risorse previste in finanziaria per immissione in servizio Ispettori del lavoro e per il funzionamento e potenziamento attività ispettiva	Articolo 4 comma 4)
Potere di <i>diffida</i> al personale amministrativo degli Istituti previdenziali per violazioni amministrative in materia previdenziale	Articolo 4 comma 6)
Progetti sperimentali in ambito scolastico per l'anno scolastico 2007-2008 (Ministero del Lavoro e Ministero Pubblica istruzione	Articolo 4 comma 7)
Possibilità di sospensione delle attività imprenditoriali (in tutti i settori) sia in caso di personale in nero che per gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro	Articolo 5
Tessera di riconoscimento per il personale di imprese appaltatrici e subappaltatrici (in tutti i settori) inclusi i lavoratori autonomi	Articolo 6
Poteri agli organismi paritetici di effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro di cui sono competenti (le parti sociali se e dove ritengono opportuno l'esercizio di tale potere dovranno stabilirne le modalità)	Articolo 7
Modifiche al codice degli Appalti: nelle procedura di affidamento degli appalti pubblici gli enti sono obbligati a valutare la adeguatezza dei costi rispetto alla sicurezza e eventuali anomalie delle offerte.	Articolo 8
Applicabilità del D.Lgs.231/2001 (responsabilità delle imprese) in caso di condanne per delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime	Articolo 9
Credito di imposta per il biennio 2008-2009 (50% delle spese sostenute per un ammontare massimo di 20 milioni di euro) per la partecipazione dei lavoratori a corsi di formazione certificati in materia di salute e	Articolo 10

sicurezza. Necessario un decreto attuativo	
Ripristino delle ispezioni nei confronti delle imprese in via di regolarizzazione ed emersione (Modifica comma 1198 della Finanziaria 2007)	Articolo 11
Assunzione ispettori del lavoro	Articolo 12